



Provincia  
di Ancona

## DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

del 18/01/2008 n. 39

**IX SETTORE - Tutela dell'Ambiente**  
**Area Ecologia**

**Oggetto: Modifica, in via generale, della prescrizione contenuta nelle autorizzazioni degli impianti e delle attività che producono emissioni in atmosfera, che prevede la trasmissione delle analisi di autocontrollo alle emissioni convogliate.**

### Destinatari

Settore 9°

Ancona, **17 GEN. 2008**

Il Dirigente del Settore  
Dott. Ing. Massimo Sbriscia

## IL DIRIGENTE DEL IX SETTORE

PREMESSO che:

- le autorizzazioni rilasciate dalla Provincia di Ancona ai sensi del DPR 203/88, nonché le autorizzazioni generali per le attività a ridotto inquinamento, recano come prescrizione l'obbligo per le imprese intestatarie di effettuare, con cadenza periodica (biennale, annuale, semestrale) le analisi di autocontrollo delle emissioni inquinanti al fine di verificarne il rispetto dei limiti autorizzati;
- dette autorizzazioni prevedevano che i risultati analitici debbano essere comunicati alla Provincia, e in casi particolari all'ARPAM e/o al Comune dell'impianto;

VISTO il punto 2.7 dell'allegato VI alla parte quinta del D.Lgs. n. 152/2006, ove è disposto che i risultati degli autocontrolli devono essere riportati su appositi registri ai quali devono essere allegati i certificati analitici, e che detti registri devono essere tenuti a disposizione dell'autorità competente per il controllo;

DATO ATTO che il notevole numero di imprese autorizzate rende sempre più difficile da parte degli uffici provinciali ricevere, verificare e archiviare la grande mole di documenti costituita dalle analisi periodiche in parola;

CONSIDERATO che la difficoltà nel ricevere, verificare e archiviare gli esiti delle analisi dei numerosi impianti autorizzati, suggerisce di modificare la prescrizione nel senso che non venga effettuata la trasmissione delle analisi alla Provincia ma che le stesse siano tenute a disposizione degli addetti al controllo;

CONSIDERATO che l'attività di controllo sull'osservanza dell'effettuazione dell'autocontrollo potrà essere svolta a campione;

RITENUTO comunque di fare salvi gli obblighi di inoltro della comunicazione della messa in esercizio degli impianti e dei risultati delle prime analisi derivanti dal rispetto dell'art. 8 del D.P.R. 203/88 e dal comma 5 dell'art. 269 del D.Lgs. 152/2006 e gli analoghi obblighi, dove previsti, contenuti nelle autorizzazioni generali per le attività a ridotto inquinamento atmosferico;

RITENUTO altresì di imporre i seguenti obblighi alle imprese autorizzate alle emissioni inquinanti in atmosfera:

- rispettare la prescrizione autorizzativa che prevede l'obbligo di effettuare analisi periodiche di autocontrollo delle emissioni convogliate finalizzate alla verifica del rispetto dei limiti autorizzati;
- conservare presso l'impianto e tenere a disposizione degli organi di controllo i risultati delle analisi periodiche alle emissioni prescritte dall'autorizzazione;
- i risultati analitici, se richiesti dalla Provincia di Ancona a mezzo fax, devono essere forniti entro le 48 ore successive alla richiesta;
- comunicare all'Area Ecologia della Provincia di Ancona l'eventuale impossibilità da parte dell'azienda di effettuare le analisi alle emissioni entro il periodo stabilito;

DATO ATTO che:

- la mancata osservanza delle sopra menzionate prescrizioni può determinare la sospensione o la revoca dell'autorizzazione, oltre all'applicazione delle sanzioni penali previste dalla legge;



Provincia  
di Ancona

- il presente provvedimento di carattere generale riguarda esclusivamente la modifica della prescrizione autorizzativa che obbligava le imprese a trasmettere l'esito delle analisi periodiche contenuta nelle autorizzazioni;
- la Provincia provvederà a dare l'opportuna pubblicità alla presente determina mediante le forme che riterrà più idonee;

VISTO il Titolo I della parte quinta del D.Lgs. 152/2006;

VISTO l'art. 49 L.R. 17 maggio 1999, n. 10 di attribuzione alle Province delle funzioni amministrative in materia di rilascio di autorizzazioni alle emissioni in atmosfera;

DATO ATTO che, avendo la Regione Marche attribuito alle Province le funzioni amministrative concernenti le autorizzazioni alle emissioni in atmosfera, l'autorità competente prevista dalla parte quinta del citato D.Lgs 152/2006 deve ancora ritenersi individuata nell'Amministrazione Provinciale;

VISTO l'art. 107 del D. Lgs. 267/2000, disciplinante le funzioni e le responsabilità della dirigenza;

ATTESO che il responsabile del procedimento è il Dott. Mirco Girotti dell'Area Ecologia;

CONSIDERATO che il presente provvedimento per sua natura non comporta impegno di spesa;

#### **DETERMINA**

- I. di mantenere la periodicità delle analisi di autocontrollo da effettuare in fase di esercizio, già prevista nelle singole autorizzazioni e/o nelle autorizzazioni generali;
- II. di modificare, in via generale, la prescrizione contenuta nelle autorizzazioni rilasciate in materia di emissioni in atmosfera, riguardante l'obbligo di trasmettere le analisi periodiche di autocontrollo, come segue:
  - 1) i risultati delle analisi periodiche alle emissioni prescritte dall'autorizzazione non vanno trasmessi alla Provincia di Ancona e all'ARPAM, ma, come previsto al punto 2.7 dell'allegato VI alla parte quinta del D.Lgs. n. 152/2006, devono essere riportati su appositi registri ai quali devono essere allegati i certificati analitici. Detti registri devono essere conservati presso l'impianto e tenuti a disposizione degli organi di controllo;
  - 2) i risultati analitici, se richiesti dalla Provincia di Ancona, a mezzo fax, devono essere forniti entro le 48 ore successive alla richiesta;
  - 3) qualora l'azienda si trovi nell'impossibilità di effettuare le analisi alle emissioni entro il periodo stabilito deve darne comunicazione all'Area Ecologia della Provincia di Ancona;

**III.** di dare atto che:

- 1) sono fatti salvi gli obblighi di inoltro della comunicazione della messa in esercizio degli impianti e dei risultati delle prime analisi derivanti dal rispetto dell'art. 8 del D.P.R. 203/88 e del comma 5 dell'art. 269 del D.Lgs. 152/2006 e gli analoghi obblighi, dove previsti, contenuti nelle autorizzazioni generali per le attività a ridotto inquinamento atmosferico;
- 2) la mancata osservanza delle sopra menzionate prescrizioni può determinare la sospensione o la revoca dell'autorizzazione, oltre all'applicazione delle sanzioni penali previste dalla legge;
- 3) il presente provvedimento di carattere generale riguarda esclusivamente la modifica della prescrizione autorizzativa che obbligava le imprese a trasmettere l'esito delle analisi periodiche, contenuta nelle autorizzazioni;
- 4) la Provincia provvederà a dare l'opportuna pubblicità alla presente determina mediante le forme che riterrà più idonee;

**IV.** il presente atto può essere impugnato dinanzi al TAR entro 60 giorni con ricorso giurisdizionale oppure entro 120 giorni con ricorso straordinario amministrativo al Capo dello Stato;

**V.** di dare atto che il presente provvedimento per sua natura non comporta impegno di spesa;

**VI.** di dare esecuzione al procedimento con il presente disposto designandone, a norma dell'art. 5 della legge 241/1990, a responsabile il Dott. Mirco Girotti dell'Area Ecologia.

**DOCUMENTAZIONE DI RIFERIMENTO CONSERVATA AGLI ATTI DELL'UFFICIO:**

- O.B.06.00.022 completa

Ancona, 15/01/2008


**IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO**

(Dott. Mirco Girotti)



**IL DIRIGENTE DEL SETTORE**

(Dott. Ing. Massimo Sbriscia)



AF/mg

